CIRCOLARE 6/2026

Gentili Clienti,
con la presente Circolare desideriamo informarVi sulle principali novità emerse nelle ultime settimane e condividere alcune informazioni che riteniamo di particolare interesse.

L'ESSENZIALE IN BREVE

- ➔ Perdite su crediti
- ➔ Note di credito e rettifica dell'IVA
- ➔ Prova delle cessioni intracomunitarie

Perdite su crediti

Le perdite su crediti rientrano tra i rischi tipici dell'attività d'impresa. Affinché possano essere rilevanti ai fini fiscali, la normativa italiana in materia di imposte sui redditi prevede determinati requisiti. In linea generale, le perdite su crediti possono essere deducibili ai fini delle imposte dirette, ma non ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP.

Crediti di modesta entità

Sono considerati di modesta entità i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (5.000 euro per le imprese con ricavi > 100 milioni di euro). Tali crediti possono essere cancellati contabilmente e dedotti fiscalmente qualora siano scaduti da oltre sei mesi. ATTENZIONE: tale soglia va verificata separatamente per ciascun credito, al netto degli importi eventualmente già incassati. Deve essere considerata anche l'IVA (indipendentemente dal fatto che sia detraibile o meno). Non devono invece essere considerati i crediti coperti da assicurazione e gli eventuali interessi o spese accessorie sostenute per il recupero. In via eccezionale, i crediti verso il medesimo cliente devono essere considerati unitariamente (e non singolarmente) quando derivano da rapporti di fornitura continuativa o da prestazioni riconducibili a un unico contratto.

Crediti prescritti

I crediti prescritti (di regola dopo 10 anni) possono essere cancellati contabilmente e sono in linea generale fiscalmente deducibili, indipendentemente dall'importo. ATTENZIONE: la cancellazione deve avvenire nell'esercizio in cui matura la prescrizione, affinché la perdita su crediti sia fiscalmente deducibile. Con la prescrizione, gli elementi certi e precisi necessari per la deduzione fiscale sono in linea di principio da considerarsi sussistenti. Poiché, a seconda della natura del credito, possono applicarsi termini di prescrizione diversi, è opportuno verificare la prescrizione nel singolo caso e tenerne conto tempestivamente in bilancio.

Crediti in caso di procedure concorsuali

La perdita su crediti è comunque deducibile a decorrere dal periodo d'imposta in cui viene aperta la procedura concorsuale e può quindi essere dedotta «dall'apertura» della procedura. L'importo non può tuttavia essere determinato arbitrariamente, ma deve basarsi su una valutazione oggettiva, ragionevole e documentabile anche a posteriori (ad es. inventario redatto dal curatore, piano di riparto ai creditori nel concordato, ecc.).

Note di credito e rettifica dell'IVA

Il comma 3 dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972 (legge IVA) stabilisce che, in caso di variazioni concordate tra le parti o di correzione di errori, la rettifica dell'IVA può essere effettuata soltanto entro un anno dall'effettuazione dell'operazione.

Ciò significa che, in caso di variazioni concordate tra le parti, la nota di credito (anche parziale) con rettifica dell'IVA può essere emessa soltanto entro un anno. Decorso tale termine, può eventualmente essere emessa una nota di credito di natura esclusivamente commerciale, senza rettifica dell'IVA. La base imponibile originaria e l'IVA dovuta restano tuttavia invariate.

Esistono tuttavia alcune limitate eccezioni alla suddetta regola «generale», ossia:

i. l'articolo 26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 prevede che, in caso di variazioni derivanti da nullità, annullamento, revoca, risoluzione, recesso e fattispecie simili, non dipendenti da un accordo successivo tra le parti, il cedente/prestatore possa rettificare l'IVA anche dopo il decorso di un anno (ad es. quando gli eventi sopra indicati si verificano in forza di una clausola contrattuale previamente stabilita). In tali casi, la nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il relativo evento. Ciò è stato confermato da diverse risposte a interpello e circolari dell'Agenzia (risposta a interpello n. 118/E del 17.02.2021, risposta a interpello n. 192/E del 24.06.2020 e circolare n. 20/E del 29.12.2021).

ii. liquidazione giudiziale (per le procedure aperte a partire dal 26 maggio 2021): in caso di mancato pagamento totale o parziale, la rettifica dell'IVA è possibile dal momento in cui il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale e, in concreto, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Anche in questo caso, la nota di credito deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il relativo evento.

Prova delle cessioni intracomunitarie

Quando un'impresa cede beni dall'Italia a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'UE, la cessione può essere fatturata, a determinate condizioni, senza IVA italiana ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 331/1993.
In particolare, è necessario che:

- i beni siano effettivamente trasportati dall'Italia in un altro Stato membro dell'UE;
- il cessionario agisca in qualità di soggetto passivo e utilizzi un numero di identificazione IVA valido attribuito da un altro Stato membro;
- la cessione sia correttamente indicata negli elenchi INTRASTAT, oppure l'omissione possa essere adeguatamente giustificata;
- la fattura e la contabilità contengano le indicazioni previste dalla legge.

Il cedente deve essere in grado di dimostrare il trasporto transfrontaliero in caso di controllo. Non è quindi sufficiente emettere soltanto una fattura senza IVA italiana. La documentazione deve essere completa, priva di contraddizioni e chiaramente riconducibile alla singola cessione.
Il numero di identificazione IVA del cliente dovrebbe essere verificato nel sistema europeo VIES già prima della cessione. L'esito della verifica dovrebbe essere conservato con la data e il numero della consultazione. La verifica VIES conferma tuttavia soltanto la validità del numero e non l'effettivo trasporto dei beni.

1. Il venditore organizza il trasporto

Se i beni sono trasportati o spediti dal venditore o da un terzo da lui incaricato, ai sensi dell'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione UE il trasporto si presume, in linea generale, provato quando sono disponibili almeno due documenti non contraddittori tra loro, ad esempio:

1. lettera di vettura CMR firmata;
2. polizza di carico (trasporto marittimo);
3. fattura di trasporto aereo;
4. fattura del vettore.

I documenti devono essere rilasciati da due parti diverse, indipendenti tra loro e indipendenti dal venditore e dall'acquirente.
In alternativa, uno di tali documenti di trasporto può essere combinato con una delle seguenti prove:

a) polizza assicurativa o documento bancario attestante il pagamento del trasporto;
b) attestazione di un'autorità pubblica circa l'arrivo dei beni;
c) attestazione di un depositario nello Stato membro di destinazione.

2. L'acquirente organizza il trasporto

Quando il trasporto è effettuato dall'acquirente o per suo conto, si applicano in linea generale le stesse combinazioni probatorie.
Il venditore deve inoltre ricevere una dichiarazione scritta dell'acquirente. Essa deve contenere in particolare le seguenti informazioni:

- data di rilascio;

- nome e indirizzo dell'acquirente;
- quantità e natura dei beni;
- data e luogo di arrivo;
- Stato membro di destinazione;
- identità della persona che ha preso in consegna i beni;
- per i veicoli, numero di identificazione del veicolo.

La dichiarazione deve pervenire al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

Trasporto con mezzi propri del venditore o dell'acquirente:

Qualora i beni siano trasportati con un veicolo del venditore o dell'acquirente, la presunzione probatoria di cui all'art. 45-bis spesso non può trovare applicazione, poiché mancano sufficienti documenti rilasciati da terzi indipendenti.

Ciò non significa tuttavia che la cessione debba essere automaticamente assoggettata a IVA italiana. Il trasporto può essere dimostrato anche mediante altra documentazione idonea, coerente e concordante.

In caso di trasporto con mezzi propri dovrebbero essere conservati in particolare i seguenti documenti:

- fattura di vendita e ordine ovvero contratto;
- DDT o documento di consegna con natura e quantità dei beni, luogo di partenza e luogo di destinazione;
- conferma di ricezione del cliente firmata dopo l'arrivo;
- dati del conducente e del veicolo utilizzato;
- ricevute di pedaggi, carburante, traghetti o altre spese di viaggio;
- dati GPS, registri di viaggio o verbali di carico e scarico;
- prova del pagamento;
- verifica VIES documentata;
- prova della presentazione degli elenchi INTRASTAT.

I documenti previsti dall'art. 45-bis fondano soltanto una presunzione relativa. La loro mancanza non comporta automaticamente il venir meno del trattamento come cessione intracomunitaria non imponibile. Resta decisivo verificare se, sulla base del complesso della documentazione, sia possibile dimostrare in modo credibile e tracciabile che i beni sono effettivamente giunti in un altro Stato membro dell'UE.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al vostro consulente.

Il vostro team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.